

Allegato "B" al rogito Dr. Cellounico n. 53674/4354 di rif.

## Statuto dell'Associazione "SOCIETA' SOLIDALE"

### Art. 1

#### Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" e ss.mm.ii. e al D.P.R. 361/2000, l'Associazione riconosciuta "SOCIETA' SOLIDALE", di seguito indicata come "Associazione".
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) a seguito dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e della conseguente iscrizione dell'Associazione allo stesso RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cuneo (CN). Il trasferimento della sede legale, l'istituzione e il trasferimento di sedi operative competono al Consiglio Direttivo, non comportano modifica statutaria, se avvengono all'interno dello stesso Comune. Il trasferimento della sede legale deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'associazione è iscritta.
4. L'associazione opera in Regione Piemonte, nell'ambito territoriale della provincia di Cuneo.
5. La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2060 salvo proroghe o anticipato scioglimento deliberati dall'assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'articolo 11 del presente statuto.
6. L'Associazione, in caso di accreditamento da parte dell'Organismo Nazionale di Controllo (ONC) di cui all'art. 64 del D. Lgs. n. 117/2017, esercita la funzione di ente gestore di Centro di Servizio per il Volontariato di cui agli articoli da 61 a 66 del D.Lgs. n. 117/2017.

### Art. 2

#### Scopi e principi

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:
  - a. promuovere e diffondere i valori della solidarietà, dell'inclusione e della coesione sociale;
  - b. promuovere e rafforzare la cultura del volontariato;
  - c. promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo di volontari negli Enti del Terzo Settore;
  - d. sostenere e qualificare l'attività degli Enti del Terzo settore.
2. Gli scopi di cui al comma precedente sono perseguiti sia con attività in proprio, sia (in caso di accreditamento da parte dell'Organismo Nazionale di Controllo di cui all'art. 64 del D. Lgs. n. 117/2017) attraverso la gestione di un Centro di Servizio per il Volontariato operante sul territorio della provincia di Cuneo, secondo quanto previsto dal Titolo VIII Capo I del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm.
3. Per la realizzazione degli scopi di cui al comma precedente e per quanto attiene alla gestione della funzione di Centro di Servizio per il Volontariato di cui al Titolo VIII Capo I del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm., in conformità e nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e

dalle disposizioni dell'Organismo Nazionale di Controllo (ONC) in riferimento ai compiti di CSV, l'Associazione adotta documenti progettuali e regolamenti operativi e, in base ad essi, eroga le proprie prestazioni sotto forma di servizi agli Enti del Terzo Settore soci e non soci.

4. Nell'esercizio della funzione di Centro di Servizio per il Volontariato, l'azione dell'Associazione si ispira ai principi di qualità, economicità, territorialità, prossimità, universalità, non discriminazione, pari opportunità di accesso, integrazione, pubblicità e trasparenza, di cui all'art. 63 comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

### **Art. 3 Attività**

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui alle lettere D, I, M, V e W del sopracitato D.Lgs. e precisamente:
  - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D);
  - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I);
  - servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lettera M);
  - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera V);
  - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera W).
2. Nell'esercizio della funzione di Centro di Servizio, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione organizza, gestisce ed eroga servizi di supporto tecnico, formativo e informativo, per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo Settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati e con particolare riguardo alle Organizzazioni di Volontariato.

A tal fine, svolge attività riconducibili alle seguenti tipologie di servizi:

  - a. servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli Enti del Terzo Settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;
  - b. servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;
  - c. servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-

sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;

- d. servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli Enti del Terzo Settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;
  - e. servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo Settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
  - f. servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.
3. Le attività svolte ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo possono essere realizzate a titolo gratuito, dietro rimborso dei costi sostenuti o a fronte del versamento di corrispettivi specifici.
  4. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione spetta al Consiglio Direttivo.
  5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
  6. Nell'esercizio della funzione di Centro di Servizio per il Volontariato, l'Associazione predispone le attività di cui ai precedenti commi 1 e 2 nel rispetto e in coerenza degli indirizzi strategici generali definiti dall'ONC e adotta i modelli da questo definiti per la previsione e rendicontazione delle risorse provenienti dal Fondo Unico Nazionale (FUN).
  7. L'Associazione, qualora accreditata come Centro di Servizio per il Volontariato, può esercitare le funzioni di controllo di cui all'art. 93 c. 5, 6 e 7 e all'art. 96 del D.lgs. 117/2017.
  8. L'Associazione può avvalersi delle risorse provenienti dal Fondo Unico Nazionale (FUN), di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 117/2017, esclusivamente per le attività svolte come Centro di Servizio. Per le attività svolte con risorse proprie, l'Associazione adotta una contabilità separata rispetto a quelle eventualmente provenienti dal FUN.
  9. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle attività ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
  10. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
  11. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10€ giornalieri e 150€ mensili. L'Assemblea dei soci, all'interno del Regolamento Economico dell'Associazione o con specifica deliberazione, delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).





12. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
13. Per poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo od occasionale, dotarsi di collaboratori volontari e dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato. Potrà altresì attivare intese, convenzioni e rapporti di collaborazione con altri Centri di Servizio per il Volontariato e altri enti del terzo settore, amministrazioni pubbliche, imprese ed altri enti privati, nel rispetto del Titolo VII del Codice del Terzo Settore.
14. Ogni forma di rapporto con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

#### **Art. 4** **Patrimonio e risorse economiche**

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e costituito da:
  - a. eventuali beni mobili ed immobili, espressamente destinati a patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo dell'Associazione;
  - b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
  - c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a. quota sociale e contributi degli aderenti;
  - b. contributi pubblici e privati;
  - c. donazioni, erogazioni e lasciti testamentari;
  - d. rendite patrimoniali;
  - e. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 117/2017 e ss.mm.ii.);
  - f. proventi da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii;
  - g. in caso di accreditamento come ente gestore della funzione di Centro di Servizio per il Volontariato ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, risorse provenienti del Fondo Unico Nazionale (FUN) di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 117/2017;
  - h. proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative nello svolgimento delle attività di cui all'art.5 del D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art.3 comma 1 del presente Statuto;
  - i. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e di altre normative competenti in materia;
3. La quota sociale, ove prevista, o gli eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea non costituiscono titolo di proprietà o di partecipazione di proventi, ma rappresentano unicamente versamenti a sostegno economico dell'Associazione e non sono trasmissibili, né rivalutabili.
4. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.  
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.  
Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo e il piano annuale delle attività dell'Associazione; i documenti dovranno essere approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci.

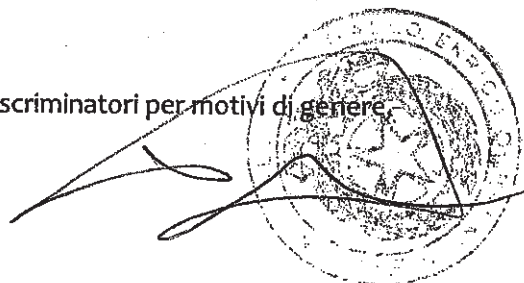
5. Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e, qualora accreditata come Centro di Servizio per il Volontariato ai sensi dell'art. 61 comma 1 lettera l) del decreto sopracitato, l'Associazione redige annualmente e rende pubblico il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.
6. E' fatto obbligo di destinare l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
7. E' fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
8. Nell'esercizio della funzione di Centro di Servizio per il Volontariato, l'Associazione:
  - a. non può erogare direttamente in denaro le risorse provenienti dal Fondo Unico Nazionale (FUN);
  - b. non può trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le risorse provenienti dal FUN;
  - c. adotta una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN di cui all'art. 62 del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 5 Soci**

1. Possono essere soci dell'Associazione le Organizzazioni di Volontariato e gli altri Enti del Terzo Settore, così come definiti dal D.Lgs. n. 117/2017 (esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del codice civile), che ne condividano gli scopi e le finalità dell'organizzazione, nel rispetto del presente Statuto, delle deliberazioni degli organi associativi e delle norme nazionali e regionali in materia ed intendano collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati, purché abbiano sede legale o sede operativa autonoma in Regione Piemonte.
2. Il numero dei soci è illimitato.
3. Ogni Ente associato è rappresentato all'interno dell'Associazione dal rispettivo Legale Rappresentante; la partecipazione in Assemblea dei soci è regolata dai successivi artt. 9, 10 e 11 del presente Statuto.
4. Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, sono uniformi per tutti gli associati.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

#### **Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione**

1. L'ammissione del nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere.



etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene disposta con deliberazione del Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto, ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione, a mantenere un comportamento degno nei confronti dell'Associazione, a partecipare attivamente alla vita associativa e a pagare la quota associativa qualora prevista dall'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza nella prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
3. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
4. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. L'Assemblea delibera in merito nella prima seduta utile; la decisione dell'Assemblea è inappellabile.
5. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro soci. La qualità di socio è intrasmissibile.
6. La qualità di Socio si perde:
  - a. per recesso volontario, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione;
  - b. per decadenza conseguente a scioglimento dell'ente associato o perdita dei requisiti soggettivi di adesione di cui all'art.5 comma 1 del presente Statuto. L'associato è tenuto a comunicare al Consiglio Direttivo l'avvenuto scioglimento o la perdita dei requisiti di ammissione entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento;
  - c. per esclusione conseguente a:
    - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, mancato rispetto dei principi, valori e norme dello Statuto nonché dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
    - morosità rispetto al mancato pagamento della quota associativa, se prevista, trascorsi 60 (sessanta) giorni dall'eventuale sollecito scritto;
    - mancata partecipazione a 4 (quattro) assemblee consecutive.
7. Il recesso volontario e la decadenza del socio, a seguito della prevista comunicazione, sono deliberati dal Consiglio Direttivo che ne cura la cancellazione dal Libro soci.
8. L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea, nella prima seduta utile, su proposta del Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica da presentarsi al Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione.

Il provvedimento definitivo di esclusione, pronunciato dall'Assemblea, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione.
9. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
10. La perdita dello status di associato, per qualsiasi causa intervenuta, non dà diritto alla

restituzione delle eventuali quote associative versate, né ad alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## **Art. 7** **Diritti e Doveri dei soci**

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto di:

- essere informati e partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e alla sua gestione, contribuendo attivamente alla programmazione annuale e alla valutazione dei servizi e delle attività;
- accedere ai locali sociali e usufruirne anche per lo svolgimento di riunioni ed assemblee (secondo il regolamento previsto per l'utilizzo degli spazi);
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative presentando la candidatura di propri aderenti (una sola persona per l'elezione di ogni Organo sociale) iscritti da almeno 1 anno nella propria compagine associativa;
- esaminare i libri sociali, mediante richiesta in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno e rispettoso nei confronti dell'Associazione;
- a contribuire attivamente e responsabilmente alla programmazione annuale e alla valutazione dei servizi e delle attività dell'Associazione;
- a comunicare al Consiglio Direttivo l'avvenuto scioglimento o la perdita dei requisiti necessari per l'ammissione a socio nei termini previsti dall'art. 6 del presente Statuto;
- a comunicare al Consiglio Direttivo ogni variazione di rappresentante legale, sede legale e statuto entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

## **Art. 8** **Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. Assemblea dei soci;
- b. Consiglio Direttivo;
- c. Presidente;
- d. Vicepresidente;
- e. Organo di Controllo con funzione di Revisore Legale dei conti, nei casi previsti dalla legge;





- f. Collegio dei Probiviri;
- g. Consulte Territoriali.

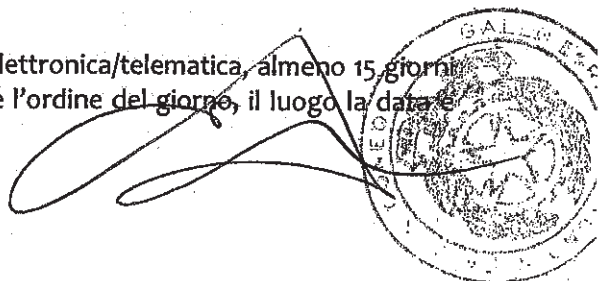
2. Tutti coloro che assumono cariche sociali nell'Associazione devono essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza. I componenti dell'Organo di Controllo, inoltre, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art.30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 117/2017.
3. Requisiti di onorabilità. Non possono assumere cariche sociali nell'Associazione coloro che:
  - a. si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
  - b. sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 159/2011, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - c. sono stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - I. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento
    - II. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto n. 267/1942
    - III. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria
    - IV. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
4. Requisiti di professionalità. Possono assumere cariche sociali nell'Associazione coloro che hanno precedentemente avuto ruoli di amministrazione, direzione o responsabilità in associazioni, enti pubblici e privati, aziende o società per almeno un biennio.
5. Requisiti di incompatibilità. Non possono assumere cariche sociali nell'Associazione:
  - a. persone retribuite dall'Associazione;
  - b. persone che, come titolari, amministratori e dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento abbiano parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente nell'interesse dell'Associazione;
  - c. consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestino opera in modo continuativo a favore dell'Associazione;
  - d. persone che facciano parte di organismi preposti al finanziamento e/o controllo dell'associazione.
6. Requisiti di indipendenza. Non possono assumere la carica di Presidente, Vicepresidente o di membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione:
  - a. coloro che ricoprono incarichi pubblici di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati purché con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
  - b. i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art.114 del D.Lgs. 267/2000;
  - c. i parlamentari nazionali ed europei;
  - d. coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici o sindacati.

In caso di candidatura a uno dei ruoli e/o degli incarichi di cui al comma precedente, la carica di Consigliere, Vicepresidente o Presidente viene sospesa. In caso di elezione o assunzione del ruolo o dell'incarico, il Consigliere, il Vicepresidente o il Presidente decade automaticamente.



**Art. 9**  
**Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista, e in generale con gli obblighi imposti dall'Associazione.
2. Ciascun associato dispone del voto singolo diretto e partecipa all'Assemblea nella persona del Legale Rappresentante o di altro rappresentante da questi delegato mediante la compilazione di apposito mandato; in ogni caso, il socio non può partecipare all'Assemblea per il tramite di un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo dell'Associazione. Ciascun associato designa in sua rappresentanza nell'Assemblea un componente titolare e un componente supplente.  
Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
3. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Ciascun associato può rappresentare per delega un massimo di 2 associati qualora l'Associazione abbia meno di 500 soci ed un massimo di 3 associati qualora l'Associazione abbia 500 o più soci.  
Ogni associato può pertanto esprimere un massimo di 3 voti qualora l'Associazione abbia meno di 500 soci ed un massimo di 4 voti qualora l'Associazione abbia 500 o più soci.
4. Il funzionamento di quanto previsto nei commi 2 e 3 del presente articolo è definito nel Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea. Lo stesso regolamento contiene le indicazioni per l'elezione delle cariche associative.
5. I membri degli Organi Sociali hanno diritto di intervenire in Assemblea senza diritto di voto.
6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti per la sola durata dell'Assemblea.  
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.  
L'Assemblea elegge un segretario, anche tra il personale dell'Associazione, con il compito di redigere il verbale della seduta. Il verbale della seduta deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea e trascritto - a cura del segretario dell'assemblea - nell'apposito Libro conservato presso la sede sociale.  
In caso di assemblea elettiva, l'Assemblea costituisce un seggio elettorale nominando un presidente e due scrutatori tra i rappresentanti dei soci che non abbiano presentato candidature per le elezioni in oggetto.
7. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Inoltre, deve essere convocata quando i 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio Direttivo o almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto ne ravvisino la necessità e ne facciano motivata richiesta.
8. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e



l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

9. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
10. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
11. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 61 comma 1 lettere f) e g) del D.Lgs. 117/2017, in ciascuna assemblea la maggioranza dei voti è attribuita alle Organizzazioni di Volontariato associate e vengono adottate misure atte ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'Associazione da parte di singoli associati o gruppi minoritari degli stessi.

12. All'atto della convocazione dell'Assemblea, il Presidente accerta il numero totale dei soci aventi diritto di partecipazione, distinti in:

- Organizzazioni di Volontariato;
- Enti di Terzo Settore diversi da Organizzazioni di Volontariato.

Effettuato l'accertamento, all'interno della convocazione (a firma del Presidente) viene reso noto a tutti i soci il ricorrere di una delle casistiche di cui ai punti a., b., c. del presente comma e i conseguenti effetti rispetto all'attribuzione di voti esprimibili in Assemblea e alla loro eventuale ponderazione.

- a. Qualora fra i soci il numero di Organizzazioni di Volontariato sia superiore al numero degli altri Enti del Terzo Settore diversi da OdV, allora ciascun socio, indistintamente, ha diritto ad un voto singolo con il medesimo valore ponderale di 1 (uno).
  - b. Qualora fra i soci il numero di Organizzazioni di Volontariato sia pari o inferiore al numero di altri Enti del Terzo Settore diversi dalle OdV, ma comunque costituisca almeno 1/3 (un terzo), calcolato senza arrotondamenti percentuali, del totale associati, allora la maggioranza assoluta dei voti esprimibile è attribuita alle Organizzazioni di volontariato socie tramite ponderazione differenziata dei voti secondo quanto previsto dal Regolamento Assembleare.
  - c. Qualora fra i soci il numero di Organizzazioni di Volontariato sia inferiore a 1/3 (un terzo), calcolato senza arrotondamenti percentuali, del totale associati, allora 1/3 (un terzo) del totale dei voti esprimibile è assegnato alle Organizzazioni di Volontariato e i restanti 2/3 (due terzi) agli altri Enti del Terzo Settore diversi da OdV tramite ponderazione differenziata dei voti secondo quanto previsto dal Regolamento Assembleare.
13. In caso di delega tra soci appartenenti alle diverse tipologie di cui al comma 12 del presente articolo, qualora si presentassero le casistiche di cui ai commi 12 a), 12 b) e 12 c), il valore ponderale del voto espresso per delega è quello attribuito al socio delegante a prescindere dalla natura del socio delegato.
  14. Nel caso in cui l'Associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 Codice civile, in quanto compatibili. Solo l'assemblea ordinaria dei soci può essere convocata con la forma delle assemblee separate, secondo le modalità definite nel Regolamento assembleare.
  15. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o dell'Atto Costitutivo, per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

16. Le modalità di elezione, convocazione e funzionamento dell'Assemblea sono definiti nel Regolamento Assembleare già citato.

#### Art. 10

#### Assemblea ordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9 del presente statuto.
2. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
5. L'Assemblea ordinaria:
  - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
  - b. approva il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 117/2017;
  - c. discute ed approva i programmi di attività;
  - d. elegge tra i soci il Presidente secondo le disposizioni del presente statuto;
  - e. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo secondo le disposizioni del presente statuto, ne determina il numero e li revoca;
  - f. nomina e revoca l'organo di controllo, stabilendone l'eventuale compenso, nei casi previsti dall'art. 30 D. Lgs. 117/2017, qualora l'Associazione venga accreditata come Centro di Servizio per il Volontariato o se ne ravvisi la necessità;
  - g. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso, nei casi previsto dall'art. 30 D. Lgs 117/2017 o qualora se ne ravvisi la necessità;
  - h. elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;
  - i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - j. ai sensi dell'art. 18 del presente statuto, approva i Regolamenti dell'Associazione, ad eccezione del Regolamento Operativo di Gestione di competenza del Consiglio Direttivo o di altri Regolamenti di cui la stessa Assemblea delega l'approvazione al Consiglio Direttivo;
  - k. ratifica, nella prima seduta utile, la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo venuti dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
  - l. delibera sulla eventuale quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
  - m. delibera sull'esclusione dei soci;
  - n. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  - o. delibera sui ricorsi in caso di reelezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
  - p. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato;

- q. definisce il numero e istituisce gli organismi di partecipazione e coinvolgimento degli associati di cui all'art. 17 del presente statuto;
- r. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto di sua competenza, fatto salvo quanto previsto dall'art.11 del presente statuto.

6. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

#### **Art. 11**

##### **Assemblea straordinaria dei Soci**

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9 del presente statuto.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.
3. Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare le modifiche statutarie e proroga della durata dell'Associazione l'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 1/3 (un terzo) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art. 12**

##### **Consiglio Direttivo**

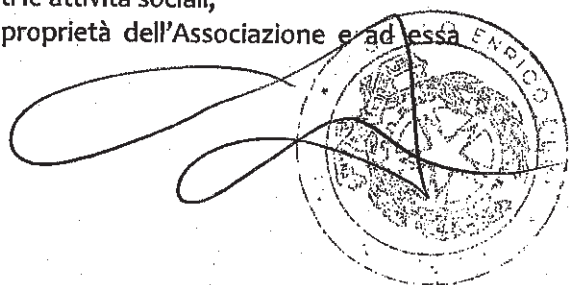
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 6 (sei) fino ad un massimo di 12 (dodici) consiglieri scelti fra i soci ed eletti dall'Assemblea; durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 (due) mandati consecutivi. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.  
Il mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica del Consiglio uscente.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Ogni socio ha diritto a proporre la candidatura di una sola persona alla carica di membro del Consiglio Direttivo.
4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 61 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 117/2017, 1/3 (un terzo) dei seggi sono riservati all'elezione di persone candidate dalle Organizzazioni di Volontariato



socie, a condizione che le OdV costituiscano almeno 1/3 (un terzo) dei soci (calcolato senza arrotondamenti decimali).

La disposizione non si applica qualora le candidature espresse dalle OdV socie siano in numero pari o inferiore al numero di seggi teoricamente spettanti alle persone candidate da OdV, oppure qualora le OdV costituiscano meno di 1/3 (un terzo) dei soci.

5. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 61 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 117/2017, ciascun associato non potrà esprimere più di un membro del Consiglio Direttivo. In ogni caso, un coordinamento, federazione, rete associativa o associazione di secondo livello, comunque denominati o organizzati, non potrà esprimere più di un membro del Consiglio Direttivo, scelto fra i soggetti appartenenti ai propri associati.
6. Nel caso in cui più candidato ottengano il medesimo numero di voti, il candidato più giovane di età precederà quello più anziano.
7. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Vicepresidente.
8. In caso di morte, decadenza o dimissioni per qualsivoglia motivo di un membro del Consiglio prima della scadenza del mandato e comunque dopo tre assenze consecutive non adeguatamente giustificate, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante nuova elezione; anche in questo caso il subentrante resta in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
9. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
10. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci nel Regolamento economale dell'Associazione.
11. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
  - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
  - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio di previsione dell'Associazione e la programmazione delle attività;
  - c. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
  - d. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
  - e. redige e presenta all'Assemblea il bilancio sociale ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
  - f. redige e approva i Regolamenti relativi alle materie di propria competenza;
  - g. istituisce sedi secondarie operative;
  - h. delibera la stipula di tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
  - i. cura la gestione dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione e ad essa affidati;
  - j. delibera sulle domande di nuove adesioni;



- k. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- l. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- m. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
- n. provvede all'assunzione del personale ed approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- o. ha facoltà di costituire commissioni o gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- p. elegge tra i suoi componenti uno più Vicepresidenti;
- q. ratifica i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

12. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta a quadrimestre e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.
13. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 (cinque) giorni di anticipo rispetto all'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
14. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
15. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario nominato in seno al Consiglio o tra i dipendenti dell'Associazione e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni del Consiglio direttivo tenuto a cura del Consiglio medesimo.
16. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.  
Ogni Consigliere ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe di voto.  
I consiglieri possono intervenire alle sedute del Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa o vota.
17. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
18. Le modalità di elezione, convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo sono definiti nel Regolamento Operativo di Gestione dell'Associazione, di propria competenza.

### **Art. 13 Presidente**

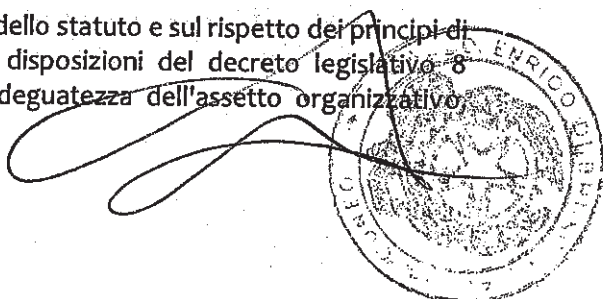
1. Il Presidente dura in carica tre esercizi, è eleggibile per un massimo di due mandati consecutivi e, in ogni caso, non può rivestire la carica per più di nove anni anche non consecutivi. Scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. In particolare:
  - a. ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
  - b. cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  - c. sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;
  - d. convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
  - e. convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
  - f. ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione;
  - g. ha il potere di firma sociale;
  - h. ha facoltà di delegare altri membri del Consiglio Direttivo su specifiche questioni, attività e progetti connessi ai fini istituzionali.
2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente. In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente assume la gestione dell'ordinaria amministrazione fino alla convocazione della prima riunione utile dell'Assemblea dei soci e la nomina del nuovo Presidente. Nel caso in cui, nella prima riunione utile dell'Assemblea, nessun socio si candidi per la carica di Presidente, il Vicepresidente convoca l'Assemblea per il rinnovo integrale del Consiglio Direttivo nel minor tempo possibile.
3. Il Presidente, in caso di comprovata urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, salvo ratifica di quanto fatto alla prima riunione successiva all'adozione dei provvedimenti stessi.

### **Art. 14 Vicepresidente**

1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle proprie funzioni, collabora con questo nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi associativi e svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento.

### **Art. 15 Organo di controllo**

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo collegiale composto da 3 (tre) membri nei casi previsti dall'art. 30 del Codice o qualora ne ravvisi la necessità. Inoltre, qualora l'Associazione si accreditata come Centro di Servizio per il Volontariato si sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 117/2017, l'Organo di controllo è in ogni caso obbligatorio.
2. L'Organo di controllo deve essere costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro. A tutti i componenti dell'Organo di controllo si applica quanto previsto dall'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 117/2017.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo.



amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. Nei casi previsti all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 l'Organo di controllo esercita la funzione di revisione legale dei conti ai sensi dell'art.30 comma 6 del D.Lgs. 117/2017.
6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.  
I componenti dell'Organo di controllo hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
7. Ai fini di quanto previsto all'art. 61 comma 1 lettera k) del D. Lgs. 117/2017, qualora l'Associazione venga accreditata come Centro di Servizio per il Volontariato, l'Organismo Territoriale di Controllo (OTC) competente ha il diritto di nominare uno dei tre componenti dell'Organo di controllo con funzioni di Presidente.
8. I membri dell'Organo di controllo sono nominati dall'Assemblea e restano in carica fino a revoca da parte della stessa o dimissioni.
9. Il ruolo di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.

#### **Art. 16 Collegio dei probiviri**

1. Viene istituito, da parte dell'Assemblea, il Collegio dei probiviri che arbitra in modo inappellabile circa eventuali controversie sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio dei probiviri è composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che rimangono in carica fino a revoca o dimissioni.
3. Il Collegio dei probiviri elegge al suo interno un Presidente che convoca e presiede i lavori del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
4. Il Collegio dei probiviri si riunisce su richiesta di almeno 2 (due) componenti del Consiglio Direttivo, oppure di 5 (cinque) associati interessati alla vertenza. Il Collegio decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.
6. Il ruolo di componente del Collegio dei probiviri è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo.



**Art. 17**  
**Consulte territoriali**

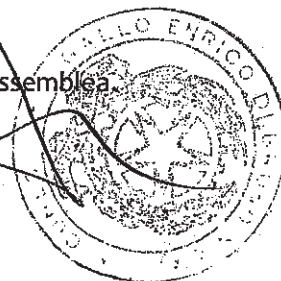
1. Ai sensi dell'art.61 comma 1 lettera h), al fine quindi di favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, in relazione anche alla dislocazione sul territorio in cui opera l'Associazione, vengono istituite le Consulte territoriali. Gli ambiti territoriali e il loro numero sono stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo all'atto della nomina o con successive deliberazioni e alla prima seduta utile dell'Assemblea. Possono partecipare alle Consulte i soci dell'Associazione a seconda del proprio territorio di competenza/operatività.
2. Le Consulte territoriali vengono coinvolte nei processi di programmazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione sociale da parte del Consiglio Direttivo.  
Nei limiti del presente statuto, delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo che le istituisce, godono di autonomia operativa e organizzativa.
3. All'interno di ogni Consulta territoriale viene nominato un portavoce effettivo e un portavoce supplente con il compito di fungere da collegamento con il Consiglio Direttivo. Il portavoce partecipa di diritto, senza voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
4. Il funzionamento delle Consulte territoriali, comprese le modalità di nomina dei portavoce, è dettagliato nel Regolamento Operativo di gestione.
5. Qualora se ne ravvisi la necessità ed opportunità, l'Assemblea dei soci ha facoltà di istituire ulteriori organismi di partecipazione e coinvolgimento degli associati, determinandone il funzionamento e la composizione.

**Art. 18**  
**Libri sociali**

1. Oltre al Bilancio di esercizio, al Bilancio sociale e alla Relazione di missione, l'Associazione tiene i seguenti Libri sociali:
  - a. libro associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - b. registro volontari di cui l'Associazione si avvale nello svolgimento delle proprie attività, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - c. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui sono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - d. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, tenuti a cura dell'organo cui rispettivamente si riferiscono.
2. Ciascun socio ha diritto di esaminare i Libri sociali di cui al precedente comma previa richiesta scritta al Presidente.

**Art. 19**  
**Regolamenti**

1. L'Associazione opera nel rispetto dei seguenti Regolamenti:
    - a. Regolamento Operativo di Gestione
    - b. Regolamento Assembleare
    - c. Regolamento Economico
- I suddetti Regolamenti sono redatti a cura del Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.



2. L'Assemblea ha facoltà di modificare i regolamenti di cui al comma precedente, approvare, modificare e abrogare ulteriori regolamenti che dovessero rendersi necessari.

#### **Art. 20**

##### **Trasparenza e pubblicità**

1. Al fine di favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti, l'Associazione rende pubblici sul proprio sito web, in apposita sezione, i seguenti documenti:
  - a. statuto;
  - d. regolamento operativo di gestione dell'Associazione;
  - e. regolamento assembleare;
  - f. regolamento economico;
  - g. bilancio economico e relazione di missione;
  - h. bilancio sociale;
  - i. qualora accreditata come CSV, la Carta dei servizi ed ogni altra informazione utile a renderne accessibile l'attività da parte dei destinatari.
2. Tutti gli atti e la documentazione inerenti allo svolgimento dell'attività dell'Associazione sono adeguatamente promossi tramite il sito web ed eventuali altri strumenti di comunicazione ad esso afferenti.
3. L'Associazione provvede a pubblicare sull'apposita sezione del proprio sito web quanto previsto dall'art. 14 comma 2) del D.Lgs 117/2017 e ogni altra documentazione richiesta dalle leggi in vigore in materia di trasparenza e pubblicità.

#### **Art. 21**

##### **Scioglimento**

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con le maggioranze previste dall'art. 11 comma 2 dello statuto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
3. Qualora l'Associazione sia stata accreditata come Centro di Servizio per il Volontariato, in caso di scioglimento o revoca dell'accREDITAMENTO, le risorse del Fondo Unico Nazionale ad esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro 120 (centoventi) giorni dallo scioglimento o dalla revoca all'Organismo Nazionale di Controllo, che le destina all'ente accreditato come CSV in sostituzione del precedente o, in mancanza, ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del Fondo Unico Nazionale.  
In caso di scioglimento o revoca dell'accREDITAMENTO come CSV, eventuali beni mobili o immobili acquisiti dall'Associazione mediante le risorse del Fondo Unico Nazionale mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti dall'Associazione secondo le indicazioni provenienti dall'Organismo Nazionale di Controllo.

**Art. 22**  
**Disposizioni transitorie**

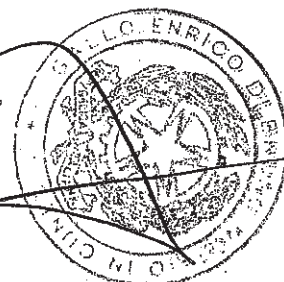
1. Fino all'istituzione ed effettiva operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, potranno associarsi all'Associazione solamente le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale e le ONLUS iscritte ai rispettivi Registri (ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 117/2017).
2. Gli eventuali associati in difetto dei requisiti soggettivi di adesione di cui all'art.5 comma 1 del presente Statuto, decadono automaticamente alla data di entrata in vigore del presente statuto; tuttavia, per i soli soci costituiti nella forma di Organizzazione di Volontariato o di altro Ente del Terzo Settore, così come definito dal D.Lgs. 117/2017 la decadenza sarà effettiva qualora non assumano una delle qualifiche di cui al suddetto comma 1 entro 1 (uno) anno dall'entrata in vigore del nuovo statuto sociale.
3. Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.
4. Il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto assumono immediatamente le funzioni previste dallo stesso.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, assume la denominazione di Organo di Controllo, ed esercita le funzioni per lo stesso previste.

**Art. 23**  
**Norme finali**

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e, per quanto non previsto ed in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

*Bozza approvata all'unanimità dal Consiglio Direttivo di Società Solidale- riunione del 05.07.2019*

**CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO**  
**SOCIETÀ SOLIDALE**  
Piazzale Croce Rossa Italiana, 1  
12100 Cuneo  
Tel. 0171 609500 Fax 0171 648441  
Cod. Fisc.: 9606399046



Registrato a Cuneo il 29-11-2020 serie ... AT ... N. 21151 ... con Euro 245,00